



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ENNA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott. Mario Mascimino ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [redacted] R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale

TRA

[redacted] nato [redacted]
[redacted] difeso e rappresentato dall'avv. [redacted]
[redacted] giuste procure in atti;

- attore -

CONTRO

[redacted] rappresentata dalla mandataria
[redacted] in persona del rispettivo
leg. rapp. p.t., difesa e rappresentata dall'avv. [redacted]
[redacted]

- convenuta -

RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 08.02.2014, parte attrice ha esposto:

- di essere amministratore unico con poteri di rappresentanza, nonché socio per la quota nominale di € 9.800,00, a fronte del capitale sociale di € 10.000,00, di [redacted] S.r.l.;
- di avere percepito, fino a tutto l'anno 2013, il reddito di € [redacted] lordi, quale compenso annuale per la carica di amministratore unico della [redacted] S.r.l.;
- di avere prestato garanzie personali in favore della Società per [redacted] e di



non essere mai stato segnalato nel Bollettino dei protesti, né a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, ad eccezione della segnalazione oggetto di causa;

- che [REDACTED] S.r.l., almeno fino all'anno 2012, ha avuto un fatturato annuo di [REDACTED] tre lavoratori alle sue dipendenze e ha goduto di cospicui affidamenti bancari;
- che con racc. a.r. ricevuta in data 11.06.2013, [REDACTED] SpA, quale mandataria di [REDACTED] lo ha diffidato al pagamento della somma di € 2.993,92;
- di avere contestato, con racc. a.r. del 17.06.2013, la debenza della somma asseritamente dovuta, ritenendo chiusa la questione;
- di essere stato convocato presso la Filiale di [REDACTED] a cui aveva richiesto la concessione di un affidamento, laddove gli è stato comunicato che la pratica era stata sospesa in quanto il suo nominativo risultava segnalato sin dal mese di Giugno 2013 presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- che, richiesto in data 27.08.2013, gli è stato trasmesso dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia un prospetto aggiornato a detta data, da cui è risultato che [REDACTED] [REDACTED] agli inizi del mese di Giugno 2013, aveva segnalato a "sofferenza" il suo nominativo per il debito di € 2.883,00;
- che, in data 05.09.2013, Banca [REDACTED] avendo appreso della sua segnalazione a sofferenza, ha inviato a [REDACTED] S.r.l. una lettera con cui ha richiesto il sollecito rientro dall'esposizione;
- che, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 08.10.2013, il Tribunale di Enna, con ordinanza emessa in data 03.12.2013, ha ordinato [REDACTED] [REDACTED] Spa di richiedere alla Banca d'Italia la cancellazione della relativa posizione a sofferenza;
- che, nonostante la comunicazione dell'esito del ricorso d'urgenza, [REDACTED] non ha più concesso l'affidamento bancario a suo tempo richiesto.

Ciò premesso, ha domandato: "A) accertare e dichiarare che [REDACTED] in persona del suo legale rapp.te p.t., o comunque che [REDACTED] nella persona della mandataria [REDACTED] è esclusiva responsabile della illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia [REDACTED] [REDACTED] per il credito asseritamente vantato nei suoi



confronti e, per l'effetto, B) condannare la stessa al risarcimento in favore della parte attrice, e per la causale di cui in premessa, del danno patrimoniale, che viene quantificato in [REDACTED] salvo quella diversa somma che sarà accertata in corso di Giudizio a mezzo di CTU che si da ora si chiede, oltre che del danno non patrimoniale, che si quantifica [REDACTED] salvo quella diversa somma che verrà specificata nel corso del Giudizio o che il Tribunale riterrà giusta ed equa, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto all'effettivo soddisfo; C) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per Legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari".

Con comparsa del 29.05.2014, si è costituita [REDACTED], e per essa la mandataria, [REDACTED], contestando le allegazioni attoree e domandando: "- In via preliminare ritenere e dichiarare la propria incompetenza territoriale, dichiarando che la competenza è quella del Tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati; - Nel merito ritenere e dichiarare, comunque, che [REDACTED] ha agito correttamente e che la segnalazione nella sezione "Sofferenze - Crediti passati a perdita" presso la Centrale Rischi è stata fatta, comunque dal creditore cedente, in osservanza delle disposizioni delle circolari emanate dalla Banca D'Italia in materia; - Rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che sfornite della benché minima prova, le domande di risarcimento del danno avanzate con l'atto di citazione introduttivo nei confronti [REDACTED] - Condannare l'attore al pagamento delle spese delle due fasi di giudizio.".

Assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. all'udienza del 03.06.2014 e depositate memorie dalle parti, con ordinanza del 20.07.2015 il G.I. ha ammesso in parte la prova testimoniale formulata da parte attrice.

Escussi i testi, con ordinanza del 24.01.2017, il G.I. allora assegnatario "rilevato che il danno può essere liquidato su base indiziaria ed in via equitativa, data la peculiarità dell'oggetto del presente accertamento" ha rigettato al richiesta attorea di nomina di CTU e ha rinviato il giudizio le precisazione delle conclusioni.

Riassegnato il fascicolo, all'udienza le parti hanno concluso come da verbale di causa e il giudizio è stato assunto in decisione con l'assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi venti giorni per memorie di replica.

1. Con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata in data 03.12.2013, notificata al



procuratore della Società resistente in data 07.01.2014, non reclamata, il Tribunale di Enna "in accoglimento del ricorso, ordina alla resistente di richiedere alla Banca d'Italia la cancellazione della posizione a sofferenza nella centrale rischi [REDACTED] [REDACTED] per il credito dalla stessa vantato nei confronti del ricorrente; condanna la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da parte ricorrente e le liquida in complessivi [REDACTED] di cui [REDACTED] per spese ed [REDACTED] per compensi professionali, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA".

Parte convenuta domanda la revoca dell'ordinanza cautelare, ritenendo infondate le ragioni per cui il Tribunale ha accolto l'istanza del ricorrente e lamentando anche il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale da parte del Giudice cautelare, eccezione che ripropone in questo giudizio.

Com'è noto, con L. n. 80/2005 il legislatore ha modificato l'originario art. 669 *octies* c.p.c., come introdotto dalla L. n. 353/90, innovando il rapporto tra la fase cautelare e il giudizio di merito, mediante l'introduzione del regime c.d. a strumentalità attenuata. In particolare e per quel che qui interessa, a seguito di detto intervento normativo, i provvedimenti di urgenza emessi *ante causam* ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di natura cd. anticipatoria, quale è quello emesso *inter partes* dal Tribunale di Enna, sono idonei a conservare la propria efficacia a prescindere dall'instaurazione, entro un certo termine, del giudizio di merito, la cui introduzione costituisce una facoltà della parte interessata e il cui mancato esercizio non incide, dunque, sull'efficacia della misura.

Rimanendo possibile, per quanto facoltativa, l'introduzione del giudizio di merito al fine della stabilizzazione del *dictum* cautelare anticipatorio e permanendo la possibilità di reclamo, la L. n. 80/2005 ha regolamentato i rapporti tra i due mezzi processuali.

Il primo comma dell'art. 669 *decies* c.p.c., condiziona espressamente la proposizione dell'istanza di revoca o modifica nel giudizio di merito al fatto che non sia stato proposto reclamo, strumento prevalente per la revisione dell'ordinanza cautelare. Proposto il reclamo, l'istanza di riesame innanzi al Giudice del merito potrà fondarsi, però, su fatti nuovi o successivamente conosciuti, allorché questi ultimi o la loro conoscenza intervengano una volta esaurita la procedura di reclamo ovvero risulti ormai preclusa la sua esperibilità.

Nel presente giudizio, tuttavia, la convenuta non pone a fondamento dei suoi rilievi nei confronti dell'ordinanza fatti nuovi, né circostanze preesistenti alla definizione



dell'oggetto della controversia cautelare e solo successivamente conosciute, ma ripropone fatti e circostanze, nonché eccezioni, già scrutinate nella fase cautelare, la cui pertinente sede di riesame rimane quella del non proposto reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c..

L'istanza di revoca è, dunque, inammissibile.

1.1 L'eccezione di incompetenza territoriale in favore del "*Tribunale del luogo in cui ha sede il titolare del trattamento dei dati*" proposta con riferimento al presente giudizio è inammissibile, perché tardiva.

Parte convenuta, a fronte della data di citazione fissata per il giorno 03.06.2014, si è costituita in data 29.05.2014, decadendo dalla proposizione delle eccezioni ai sensi degli artt. 38 e 167 c.p.c..

In ogni caso, l'eccezione è infondata, in quanto la domanda ha ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale rischi, e non quello proprio dell'azione di cui all'art. 152 del Dlt n. 196/03, relativa all'illegittimo trattamento dei dati da parte del titolare.

2. La condotta lesiva di cui si duole l'attore è quella della violazione di quanto prescritto dalla Banca d'Italia alle banche, agli intermediari finanziari e alle società di cartolarizzazione con la circolare n. 139 del 19.02.1991, successivamente modificata e aggiornata, in relazione al funzionamento della Centrale dei rischi dall'Istituto gestita.

Com'è noto, la Centrale dei rischi raccoglie i dati comunicati dagli intermediari creditizi e finanziari in ordine agli affidamenti concessi ai singoli clienti e rende disponibile agli intermediari il quadro riassuntivo dei crediti dei clienti censiti, nonché dei soggetti coobbligati, con indicazione dei rispettivi importi globali accordati e utilizzati (c.d. posizione globale di rischio).

Prevede la suindicata circolare, al punto 1.5 della sezione 2, che "*l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito*", né dalla contestazione del credito.

Invero, la segnalazione di una posizione "in sofferenza" richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del debitore, e risulta giustificata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche



se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (v. Cass. Civ. n. 15609/14).

Parte convenuta, a fronte del credito vantato di € 2.823,00, ha provveduto alla segnalazione del nominativo dell'attore sulla base della mera constatazione del suo inadempimento, e senza assumere una propria specifica ed apposita delibera di classificazione del credito come irrecuperabile o di non conveniente recupero, come richiesto dal punto 5.5, sezione 2, della stessa Circolare.

In ogni caso, al punto 1.5 della Circolare è previsto l'obbligo per l'intermediario di informare per iscritto il debitore e degli eventuali coobbligati in occasione della prima segnalazione a sofferenza, obbligo che qui, incontestatamente, non è stato assolto.

Deve ritenersi, pertanto, che la segnalazione del nominativo dell'attore è stata effettuata in violazione di quanto disposto dalla Circolare summenzionata.

Dichiara lo stesso attore che la segnalazione presso la Centrale rischi è stata cancellata, su richiesta della convenuta, in data 14.02.2014.

2. L'attore ha lamentato, in primo luogo, *"danni all'immagine e alla reputazione, sia di natura personale che commerciale"*, affermandone la sussistenza *in re ipsa*.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il danno non patrimoniale, come qualsiasi altro tipo di danno, non può mai ritenersi *in re ipsa*, con la conseguenza che la relativa prova, anche presuntiva, deve essere offerta da chi invochi il risarcimento, neppure potendosi identificarsi il danno con la stessa lesione della situazione giuridica vantata. In altri termini, il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (v. Cass. Civ. n. 7594/18).

L'attore ha prodotto la lettera del 22.07.2013, con cui è stato invitato a prendere contatto con la Filiale [REDACTED] *"... per informazioni riguardanti l'esito della richiesta di affidamento pervenutaci."*, richiesta poi rigettata.

Il teste [REDACTED] dipendente della [REDACTED] all'epoca del fatto, ha riferito *"io collaboravo anche a livello amministrativo ed accompagnavo spesso in banca [REDACTED] o saputo della circostanza direttamente dal direttore della Banca un giorno che ho accompagnato [REDACTED] confermando la circostanza che l'attore, nel mese di Luglio 2013, è stato convocato presso la Filiale [REDACTED] [REDACTED] per comunicazioni riguardo alla richiesta di un finanziamento [REDACTED] [REDACTED] e, in tale occasione, il Direttore della Filiale lo ha informato del diniego del finanziamento, poiché risultava a suo carico una segnalazione a sofferenza*



presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Parte attrice ha prodotto la lettera del 05.09.2013 con cui Banca [REDACTED] ha richiesto, per il tramite del legale dello stesso attore, alla Società garantita il sollecito rientro dalla esposizione in essere, in conseguenza della notizia della segnalazione del suo nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Deve concludersi che l'attore ha effettivamente patito una lesione alla sua reputazione di soggetto affidabile nei confronti del sistema creditizio, lesione che deve ritenersi cessata a seguito della cancellazione dell'iscrizione a sofferenza.

Infatti, come risulta dalla guida allegata al prospetto sintetico al 30.11.2013, prodotto dallo stesso attore, nell'ipotesi di iscrizione errata e, evidentemente, cancellata, le segnalazioni errate vengono fornite al solo soggetto erroneamente segnalato, specificandosi che *"Se un intermediario chiede informazioni sul signor Rossi la Centrale dei rischi risponde che non è segnalato."*

Di conseguenza, l'esposizione negativa del nominativo dell'attore, nell'ambito del circuito del credito, è realizzata dal mese di giugno 2013 al mese di febbraio 2014, in cui, come risulta in via istruttoria, è stato effettivamente percepito come soggetto non affidabile da parte, evidentemente, non della generalità dei soggetti operanti e, tanto meno, della collettività, ma certamente da parte degli istituti bancari con cui era in contatto, vale a dire [REDACTED] i quali, com'è comprovato, hanno indirizzato in senso negativo la loro considerazione nei confronti dell'attore, assumendo le iniziative descritte nei confronti della Società di capitale per cui aveva prestato garanzie.

Riguardo alla quantificazione del danno così determinato, occorre ricorrere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., come già osservato dal G.I. allora assegnatario con l'ordinanza del 24.01.2017. L'esercizio del potere discrezionale del Giudice di liquidare il danno in via equitativa, ricorrendo alla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, di cui agli artt. 1226 e 2056 c. c., presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno, seppure in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo, con il limite che il Giudice non può surrogare il mancato accertamento della responsabilità del debitore o il mancato conseguimento della prova del danno nella sua esistenza (v. Cass. Civ. sent. n. 20990/11).

Tenuto conto del contesto circoscritto in cui si è diffusa la notizia, limitato dalle modalità riservate di accesso all'informazione erronea; del numero ridotto degli



operatori economici che, in concreto, ne sono venuti a conoscenza; dell'ampiezza del lasso di tempo, suddiviso in *reports* mensili, in cui l'errata segnalazione è risultata iscritta e accessibile, ritiene questo Giudice che il danno patrimoniale va liquidato nella misura di € 1.000,00, comprensiva di accessori di legge, per ogni mensilità dall'iscrizione nel mese di giugno 2013 alla richiesta di cancellazione in quello di febbraio 2014 e, dunque, nella somma di € 9.000,00, comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati alla decisione (v. Cass. Civ. n. 2771/11).

3. L'attore ha domandato, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale, lamentando la mancata percezione del reddito di amministratore unico della [REDACTED] [REDACTED] per, almeno, i tre anni successivi all'illegittima segnalazione e per effetto della conseguente riduzione di redditività della Società; il *"mancato reddito scaturente da mancati finanziamenti personali per acquisto di beni mobili e immobili, nonché quello scaturente dalla totale indisponibilità a prestare garanzie di ogni tipo"*; il danno da mancato accesso al credito e per la necessità di prestare garanzie sostitutive di quelle esistenti.

Quanto alla situazione economica della Società, dal cui andamento negativo conseguente all'ingiusta segnalazione sarebbe derivato, in primo luogo, la mancata percezione del compenso annuale, va osservato che il mero dato del fatturato, sottolineato da parte attrice in atto introduttivo al fine di dimostrare la solidità societaria, non risulta di per sé decisivo. D'altronde, lo stesso attore, nella "Relazione" a sua firma allegata alla produzione, riferisce della crisi attraversata dal mercato nel 2013 e, inoltre, il bilancio 2012 è stato chiuso con la perdita di esercizio € 12.222,00, che, nelle note esplicative in calce al documento contabile, si dichiara essere conseguenza della crisi del settore.

Ciò posto, con riferimento alla mancata percezione del compenso di amministratore, parte attrice ha prodotto la CU2013, relativa all'anno fiscale precedente, da cui risulta la corresponsione del compenso annuale [REDACTED]. Tuttavia, sono depositate in atti le buste paga relative al compenso, sempre [REDACTED] mensili per tutto l'anno 2013 e fino al mese di Luglio 2014. Il teste di parte attrice [REDACTED] ha dichiarato che l'attore *"... dopo quanto accaduto ha cercato di pagare i fornitori e il dipendente rimasto prendendo quei due-trecento € al mese che gli servivano per le spese vive non percependo più lo stipendio di Amministratore; questo nel 2013; forse nel 2014 ha percepito qualcosa in più ma non sicuramente lo stipendio di amministratore. Il suo unico CUD derivava dall'essere amministratore [REDACTED]"*



Tuttavia, parte attrice non ha prodotto le CU relative alle annualità interessate dalla sua domanda, con la necessaria certificazione dell'importo in ogni caso corrisposto, né i bilanci della Società, documenti da cui sarebbe emersa con certezza la sussistenza o meno del lamentato danno, di cui non può ritenere conseguita la prova. Infatti, appare contraddittorio quanto dichiarato dalla teste, commercialista della Società, che ha provveduto, come risulta dall'annotazione in calce alle stesse, alla periodica redazione delle suddette buste paga per l'intero compenso a fronte di un menzionato pagamento ridotto.

Per quel che attiene alle altre voci di danno patrimoniale, le stesse, oltre che generiche, appaiono del tutto carenti di prova da parte dell'attore e, al riguardo, risulta condivisibile la decisione del G.I. di rigettare la richiesta attorea di CTU, che avrebbe avuto natura palesemente surrogatoria dell'onere della prova ed esplorativa. Conseguentemente, deve rigettarsi la domanda relativa al danno patrimoniale.

4. Parte convenuta, stante la soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'opponente, che tenuto conto del *decisum* e dei parametri di cui al D.M. 55/04, si liquidano [REDACTED] per compenso [REDACTED] C.P.A. e I.V.A. come per legge [REDACTED] spese, che si distraggono ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti [REDACTED] dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 229 /2014 R.G.:

- condanna [REDACTED], rappresentata dalla mandataria [REDACTED] in persona dei rispettivi leg. rapp. p.t., al pagamento in favore di [REDACTED] della somma [REDACTED] oltre interessi al tasso legale sino al soddisfo.

Rigetta il resto.

Condanna [REDACTED] rappresentata dalla mandataria [REDACTED] in persona dei rispettivi leg. rapp. p.t., alla refusione in favore di [REDACTED] delle spese del giudizio, che liquida in in € [REDACTED] per compenso, oltre S.G 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge ed [REDACTED] per spese, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti [REDACTED] dichiaratisi antistatari.

Così deciso il 27/07/2020

Il Giudice onorario
dott. Mario Mascimino

